

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N. 305 DEL 02-11-2021

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per regolarizzazione edilizio/strutturale dell'edificio industriale sito in via Luigi Gambardella, lotto n. 26 della Maglia F, nell'agglomerato industriale di Molfetta.

SmartCIG Z32338E908

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., del collaudo statico all'ing. Giuseppe Ranieri al corrispettivo economico di € 2.000,00 oltre Cassa, IVA bolli ed eventuali diritti di segreteria.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **02**. del mese di **NOVEMBRE**.....
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Simone Milella, dipendente dell'Ente presso il Settore Tecnico e RUP della procedura in oggetto, come da attestazioni sottoriportate, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Affidamento incarico professionale per regolarizzazione edilizio/strutturale dell'edificio industriale sito in via Luigi Gambardella, lotto n. 26 della Maglia F, nell'agglomerato industriale di Molfetta. SmartCIG Z32338E908. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., del collaudo statico all'ing. Giuseppe Ranieri al corrispettivo economico di € 2.000,00 oltre Cassa, IVA, bolli ed eventuali diritti di segreteria", riferisce quanto segue,

- ✓ questo Consorzio, con deliberazione n. 514 del 27/10/2003 ha assegnato alla ditta Marsano Giuseppe, con sede in Molfetta (BA) alla Piazza Giovane n.7, P.I. 0150002156, il lotto n.26 della Maglia F nell'agglomerato industriale di Molfetta, il cui relativo verbale di consegna è stato sottoscritto in data 12/11/2003;
- ✓ con PdC n.139 del 18/03/2004 l'Ufficio Tecnico del Comune di Molfetta ha autorizzato l'avvio dei lavori a seguito di progetto per la realizzazione di un capannone e relativa palazzina uffici, redatto dall'ing. Flavio Mastropasqua, incaricato anche della direzione dei lavori;

- ✓ con nota del 28/10/2010, prot. 1736, il Consorzio ha constatato il mancato rispetto da parte della stessa ditta Marsano Giuseppe degli impegni assunti con il verbale di consegna e, scaduto il tempo di cui al succitato PdC n.139, ha formalizzato la sussistenza delle condizioni per la intervenuta decadenza dell'assegnazione, formalizzata con deliberazione di CdA n. 54 del 31/03/2012;
- ✓ come dichiarato dallo stesso progettista e direttore dei lavori dell'opera, ing. Flavio Mastropasqua, alla data della succitata revoca dell'assegnazione l'opera non era stata ultimata e quanto realizzato era stato edificato in variante con necessità di regolarizzazione edilizio/strutturale;
- ✓ ad oggi l'Ente, proprietario del lotto e dell'opera parzialmente costruita, ha la necessità di provvedere alla regolarizzazione edilizio/strutturale e pertanto è stato richiesto allo stesso ing. Flavio Mastropasqua, professionista a perfetta conoscenza dello stato progettuale e dello stato dei luoghi, di formalizzare a questi uffici la propria disponibilità, correlata da preventivo, per l'affidamento di un incarico finalizzato alla regolarizzazione della pratica edilizia e della pratica strutturale da eseguirsi in tempi brevi;
- ✓ in data 26/05/2021, con nota PEC protocollata presso gli uffici consortili al n. 4871 del 27/05/2021, il citato professionista ha formalizzato la propria disponibilità all'esecuzione dell'attività richiesta per la regolarizzazione edilizio/strutturale dell'edificio industriale sito in via Luigi Gambardella, lotto n. 26 della Maglia F, nell'agglomerato industriale di Molfetta, mediante:
 - rilievi e ricostruzioni grafiche;
 - redazione di pratica edilizia di accertamento di conformità per il rilascio del relativo titolo;
 - redazione di pratica strutturale di accertamento di conformità;
 - calcoli di verifica strutturali;
 - relazione a struttura ultimata;
 - collaudo strutturale;richiedendo un onorario complessivo di € 8.000,00 oltre Inarcassa ed IVA, comprensivo delle spettanze da riconoscere al collaudatore strutturale distinto dallo stesso ing. Flavio Mastropasqua;
- ✓ il Settore Tecnico consortile ha nuovamente contattato il succitato professionista richiedendo di scindere i preventivi presentati e di far pervenire agli uffici dell'Ente due distinte offerte, una per ogni professionista cui formalizzare l'incarico;
- ✓ in data 07/10/2021, con nota e-mail protocollata al n. 8400 del 07/10/2021, l'ing. Flavio Mastropasqua ha trasmesso agli uffici consortili i seguenti preventivi sottoscritti con firma digitale:
 - preventivo dell'ing. Giuseppe Ranieri per l'attività di collaudo statico dell'edificio avente importo di € 2.000,00 oltre IVA, cassa, bolli ed eventuali diritti di segreteria
 - preventivo dell'ing. Flavio Mastropasqua per l'attività di regolarizzazione della pratica edilizia e regolarizzazione della pratica strutturale, allo stato in essere dell'edificio industriale, mediante:
 - rilievi e ricostruzioni grafiche;
 - redazione di pratica edilizia di regolarizzazione;
 - redazione di pratica strutturale di regolarizzazione;
 - calcoli di verifica strutturali;

- relazione a struttura ultimata;
avente importo di € 6.000,00 oltre Inarcassa ed IVA
- ✓ con deliberazione presidenziale n. 285 del 14/10/2021, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato nominato l'ing. Simone Milella, in qualità di dipendente del Settore Tecnico dell'Ente, RUP per l'affidamento dell'incarico professionale succitato e, contestualmente, è stata espressa la volontà di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., nei confronti dell'ing. Giuseppe Ranieri, alle condizioni economiche concordate di € 2.000,00 oltre Cassa, IVA, bolli ed eventuali diritti di segreteria;
- ✓ il succitato RUP, reputato congruo e conveniente il suddetto preventivo, ha ultimato la procedura mediante il portale dell'ANAC generando lo SmartCIG Z32338E908, necessario per procedere con un affidamento diretto nei confronti del selezionato professionista e, in ragione del suddetto importo, con nota PEC prot. 8958 del 21/10/2021 ha richiesto allo stesso ing. Giuseppe Ranieri l'inoltro, ai sensi dell'art. 4.2 delle linee guida n.4 ANAC, di un'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, ed una certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla propria Cassa di previdenza ed assistenza;
- ✓ in data 25/10/2021, con nota PEC protocollata presso gli uffici dell'Ente al n. 9166 del 27/10/2021, il succitato professionista ha inoltrato la dichiarazione richiesta unitamente ad un DURC avente scadenza al 22/02/2022 e lo stesso RUP ha effettuato una verifica di insussistenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 207 del 29/06/2021;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e verificata la rotazione degli affidamenti per l'incarico professionale di cui alla presente procedura;

RITENUTO di affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto relativo al collaudo statico dell'immobile consortile di via Gambardella all'ing. Giuseppe Ranieri;

VISTA l'attestazione sottomoriportata del Responsabile dell'istruttoria;

SENTITA la struttura M.O.P. dell'Ente;

VERIFICATO che l'affidamento è relativo a servizi da non ricomprendere nella programmazione biennale;

VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Ente secondo cui il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.",

assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto relativo al collaudo statico dell'immobile consortile di via Gambardella;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di affidare direttamente, come con la presente si affida, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., all'ing. Giuseppe Ranieri, con studio in Bari – Palese alla via Monte S. Martino n. 9, alle condizioni economiche di € 2.000,00 oltre Cassa, IVA, bolli ed eventuali diritti di segreteria, come da preventivo protocollato al n. 8400 del 07/10/2021, l'incarico professionale in epigrafe relativo al collaudo statico dell'immobile consortile di via Gambardella.
3. Di sottoporre a ratifica del CdA dell'Ente, nella prima seduta utile, il presente provvedimento.
4. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
5. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva;

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 27/10/2021

Il ttoria e RUP

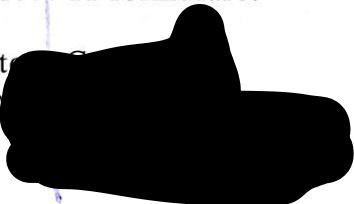
Modugno, 29/10/2021

VISTO:

Il Responsabile Struttura M.O.P.
(ing. )

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 02 - 11 - 2021

Il Direttore
(avv. Do 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

REQUISITI GENERALI ART. 80 DEL D.LGS 50/2016

OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per la regolarizzazione edilizio/strutturale dell'edificio Industriale sito in via Luigi Gambardella, Lotto n°26 della Maglia F, nell'agglomerato Industriale di Molfetta.

Affidamento incarico di COLLAUDO STATICO

SmartCIG Z32338E908

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE RANIERI, nato [REDACTED] C.F.: [REDACTED] residente in BARI (BA), cap. 70128, alla [REDACTED] n° 12, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n° 6470 dal 10.05.2001, Tel: 3283081439, Posta elettronica: ing.giuseppe.ranieri@gmail.com, Posta elettronica certificata (PEC): giuseppe.ranieri3@ing.pec.eu, al fine di autocertificare la documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione relativi alla procedura di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445"

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, del D. L.gs n. 50/2016 come di seguito riportate:
- 1. l'inesistenza della condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-201*
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

2. L'insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

4. Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice che la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omissso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

f-ter) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15 *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento.

BARI, 25 ottobre 2021

Firma



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28359115	Data richiesta	25/10/2021	Scadenza validità	22/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE RANIERI
Codice fiscale	[REDACTED]
Sede legale	[REDACTED]

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ANNC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Mirella Simone
per conto di CONSORZIO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 30 DEL 28/2/1998
Codici fiscali oggetto della ricerca
Data ricerca 27/10/2021

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)